

Legge regionale 1 settembre 1993, n. 43.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha comunicato

che il Governo della Repubblica ha rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio regionale, limitatamente agli artt. 3, 5, 6 e 17, precisando che, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, può farsi luogo alla promulgazione e alla pubblicazione delle disposizioni della legge, con la prevista urgenza, salvo quelle coinvolte dal rinvio

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8

1. La tabella A allegata alla legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione», relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è sostituita, limitatamente alle somme iscritte per il 1993, dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2

Modifiche di leggi regionali riguardanti agli atti da pubblicare nel Bur

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88;
- b) il comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50;
- c) il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1.

2. All'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14, come modificata dalle leggi regionali 17 aprile 1990, n. 26 e 27 gennaio 1993, n. 8, è aggiunto il seguente comma:

«3. Gli atti adottati dai dirigenti degli uffici regionali del Genio civile e degli ispettorati regionali dell'agricoltura non sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ma solo all'albo della propria sede per dieci giorni decorrenti dalla data di adozione.».

3. All'articolo 5 della legge regionale 2 aprile 1981, n. 11, è abrogato il periodo: «e pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione medesima.».

4. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 sono abrogate le parole: «per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.».

Art. 3

Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 concernente «Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di controllo»

(Articolo rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale da parte del Governo della Repubblica).

Art. 4

Interventi per le Comunità Montane

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, e limitatamente al 1993, la somma di lire 3.500 milioni stanziati al capitolo 3110 del bilancio 1993 è ripartita, tra le Comunità montane, secondo un piano di interventi predisposto dalla Giunta regionale sulla base di programmi operativi presentati dalle Comunità stesse entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1991 n. 12 «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione»

(Articolo rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale da parte del Governo della Repubblica).

Art. 6

Funzioni della dirigenza regionale e riorganizzazione delle strutture

(Articolo rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale da parte del Governo della Repubblica).

Art. 7

Interventi nell'area polesana

1. Nel quadro del generale riordino e della razionalizzazione delle partecipazioni azionarie regionali assunte dalla società Veneto sviluppo per conto della Regione, ai sensi della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, e in attuazione della politica di valorizzazione del ruolo degli enti locali nel settore dello sviluppo economico-sociale, si autorizza la Giunta regionale a disporre la graduale cessione non onerosa, in misura paritaria al Comune di Rovigo e alla Provincia di Rovigo, delle quote di capitale sottoscritte nella società Centro servizi con sede in Rovigo, con il fondo speciale previsto dal cap. 20004 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 13, con destinazione delle medesime alla realizzazione del programma regionale per le aree a declino industriale della Provincia di Rovigo di cui al regolamento Cee n. 2052/1988 obiettivo n. 2.

Art. 8

Attività di elisoccorso

1. Per l'anno 1993 la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nel limite di 300 milioni ai soggetti che garantiscono l'attività di elisoccorso secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 (cap. 31046).

Art. 9

Smaltimento rifiuti solidi urbani

1. Nell'ambito delle competenze della Regione in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui alla legge

regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente», la Giunta regionale è autorizzata a contribuire al finanziamento dei maggiori costi derivanti dall'utilizzazione di impianti già avviati di trattamento e depurazione o stoccaggio dei rifiuti per il periodo delle operazioni necessarie al collaudo dei medesimi.

2. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a intervenire, per l'anno 1993 fino a un limite massimo di 200 milioni (cap. 50144).

Art. 10

Disposizioni in materia sanitaria
e modifica dell'articolo 10
della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8, è così sostituito:

«1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le Unità locali socio sanitarie provvedono a rideterminare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il fabbisogno di attività specialistiche ambulatoriali convenzionate per assicurare i livelli uniformi di assistenza. La rideterminazione del fabbisogno di attività specialistiche ambulatoriali è effettuata nel rispetto dei criteri di:

- a) massima valorizzazione dei servizi ambulatoriali direttamente gestiti e di utilizzo produttivo delle strumentazioni;
- b) dislocazione territoriale dei presidi pubblici e privati per un agevole accesso dell'utenza, anche in ragione della densità della popolazione;
- c) tempi massimi garantiti tra la richiesta, l'effettuazione e la refertazione delle prestazioni nonché degli orari di apertura al pubblico, per appuntamenti, prestazioni e ritiro referti.»

2. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8, è così sostituito:

«4. In attesa dell'adozione dei provvedimenti necessari per l'instaurazione di nuovi rapporti di cui all'articolo 8, comma 5, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i rapporti di convenzione in atto, ai sensi degli articoli 44 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con medici specialistici, con istituzioni sanitarie private, gestite da persone fisiche e da società, disciplinati dagli accordi collettivi nazionali resi esecutivi con dpr 28 marzo 1987, n. 119 e n. 120 o comunque stipulate con istituzioni sanitarie private, con provvedimento dell'Unità locale socio sanitaria, per l'erogazione di prestazioni specialistiche, diagnostiche e terapeutiche ambulatoriali, sono ridefiniti, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento dell'Unità locale socio sanitaria, per branche e prestazioni di cui al decreto del Ministro della Sanità 7 novembre 1991, nel limite di un budget finanziario predeterminato. La rideterminazione del fabbisogno e la conseguente ridefinizione dei rapporti di convenzione, per le prestazioni di più ampia diffusione, potranno in via eccezionale, derogare al vincolo dato dalla lettera c) segnata a margine delle prestazioni di cui al decreto ministeriale 7 novembre 1991. Analoga rideterminazione del fab-

bisogno e la conseguente ridefinizione dei rapporti di convenzione saranno attuati anche per le prestazioni ad alto contenuto tecnologico.»

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 è aggiunto il seguente comma:

«4/bis. Qualora, entro il 31 dicembre 1993, non si sia provveduto agli adempimenti previsti ai commi 1 e 4, le convenzioni decadono.»

Art. 11

Strutture per anziani

1. Per favorire la stipula dei contratti di mutuo di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1987, n. 26, è autorizzato un limite di impegno decennale di importo pari a lire 2.000 milioni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1993, per la concessione di contributi in conto interessi fino al limite massimo del 5% annuo dell'importo del mutuo stesso (cap. 61452).

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, fissa i criteri di ammissione al contributo e i termini per la presentazione delle domande, sentita la competente commissione consiliare e, sulla base delle domande pervenute, approva una graduatoria degli Enti beneficiari, con la quantificazione dell'importo ammissibile a mutuo.

Art. 12

Cultura

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6, la Regione concorre alla realizzazione del Museo dell'automobile «Luigi Bonfanti» di Romano d'Ezzelino, mediante la concessione di un contributo straordinario in conto capitale di lire 50 milioni da assegnarsi alla Fondazione «Museo dell'automobile di Luigi Bonfanti» di Romano d'Ezzelino (cap. 70166).

Art. 13

Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1993, n. 12,
«Norme in materia di sport e tempo libero»

1. L'articolo 3, comma 1, lett. e) della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12, è così sostituito:

«e) le università degli studi del Veneto e gli istituti superiori di educazione fisica, per le iniziative di cui alle lettere g) ed n);».

2. All'articolo 3, comma 1 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12, è aggiunta la seguente lettera l):

«l) le scuole per atleti approvate dal Ministero della pubblica istruzione, per le iniziative di cui alle lettere f), g, ed n).».

3. All'articolo 6, comma 1 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12, è così sostituito:

«1. L'ammontare del contributo annuo in conto capitale non può superare il 60% della spesa riconosciuta ammissibile ad eccezione del contributo per gli Enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 per i quali il contributo può essere elevato sino al 70%.».

4. All'articolo 8, comma 1 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12, le parole «all'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42» sono sostituite con «agli articoli 15 e 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42.».

Art. 14

Tutela dell'ambiente

1. Per le finalità in materia di salvaguardia e tutela ambientale previste dal titolo 1 articolo 4 dello Statuto, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 50 milioni per l'anno 1993 e di lire 100 milioni per l'anno 1994, alla Fondazione per il tribunale internazionale dell'ambiente (Icef) per la realizzazione della IV Conferenza internazionale «Verso il Governo mondiale dell'Ambiente», alla quale la Regione Veneto partecipa come Ente promotore (cap. 51208).

Art. 15

Parchi e aree protette

1. Nell'ambito delle finalità stabilite dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, la Giunta regionale è autorizzata ad intervenire entro il limite massimo di 2.000 milioni di lire per l'anno 1993 in favore di parchi e riserve a valenza regionale ed interregionale anche mediante l'acquisizione, ristrutturazione e sistemazione di immobili e di aree di particolare interesse naturalistico e ambientale (cap. 51056).

2. Gli interventi di cui al comma precedente sono deliberati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

3. Al fine di concorrere nella realizzazione di aree naturali protette da parte degli Enti locali di cui all'articolo 27 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 200 milioni (cap. 51058).

Art. 16

Progetto comunitario Envireg

1. Al fine di permettere l'avvio del progetto di iniziativa comunitaria Envireg, la Giunta regionale è autorizzata ad intervenire fino ad un limite massimo di lire 2.800 milioni per l'anno 1993, in conto anticipazione sulla disponibilità finanziaria già prevista per il 1995 dagli schemi previsionali e programmatici dell'autorità del bacino Adige (cap. 84664).

Art. 17

Sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie

(Articolo rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale da parte del Governo della Repubblica).

Art. 18

Modifiche alla legge regionale 30 giugno 1993, n. 27

1. Il titolo della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, è così riformulato:

«Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti».

2. L'art. 1 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, è così sostituito:

«Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto regola con la presente legge la realizzazione degli elettrodotti, al fine di tutelare l'ambiente coordinando le scelte urbanistiche.».

3. All'articolo 2 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, sono soppresse le parole «e attuativi» e la parola «fasce» è sostituita dalla parola «distanze».

4. L'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 - Misure di salvaguardia.

1. All'interno delle distanze di rispetto che verranno individuate ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, non è consentita alcuna destinazione urbanistica residenziale».

Art. 19

Contributo al Consorzio Lessinio Euganeo Berico

1. Al fine di agevolare il riequilibrio economico-finanziario del Consorzio di secondo grado Lessinio Euganeo Berico, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 3.000 milioni per oneri gestionali derivanti dalla esecuzione di lavori oggetto di concessione regionale (cap. 10088).

Art. 20

Sistemazione edifici adibiti al culto

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 20 agosto 1987, n. 44, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 200 milioni al Comune di Asiago per opere di restauro del Duomo di Asiago (cap. 43050).

Art. 21

Calamità naturali

1. Nell'ambito delle finalità della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1, la Giunta regionale è autorizzata nel limite massimo di lire 200 milioni per l'esercizio 1993 ad intervenire con un contributo al Comune di Garda (VR) per la sistemazione di via Preite danneggiata dall'alluvione dell'ottobre 1992 (cap. 53010).

Art. 22

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 1 settembre 1993

Pupillo

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 1 SETTEMBRE 1993, N. 43, RELATIVA A:

**PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA
DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO
DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1993**




Tabella A

(in milioni di lire)

Capitoli	Descrizione	1993
003110	Interventi nei territori classificati montani e collinari (articolo 17, legge regionale 3 luglio 1992, n. 19)	3.500
003420	Interventi per incentivare l'uso della carta riciclata (legge regionale 24 gennaio 1989, n. 3)	150
004100	Fondo per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle province (articolo 6, legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 e legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25)	15.000
007012	Spese per progettazione di nuove opere in materia di trasporti e di lavori pubblici (legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 e legge regionale 16 agosto 1984, n. 42)	1.500
007018	Spese per la realizzazione del parco progetti ai fini dell'attuazione del PRS ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 40	300
007800	Spese per la formazione della carta tecnica e della cartografia geologica regionale (legge regionale 16 luglio 1976, n. 28)	1.000
010040	Pronto intervento di cui all'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 (legge regionale 6 novembre 1984, n. 54)	700
010046	Contributi a consorzi di bonifica per interventi di natura urgente e indifferibile nel settore della bonifica ai fini della difesa e tutela del territorio (articolo 3 legge regionale 2 aprile 1985, n. 30)	2.000
010506	Contributi per la realizzazione di opere di irrigazione e di bonifica (articolo 27, legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88)	1.000
011120	Provvedimenti per favorire l'accesso a finanziamenti diretti ad attuare interventi integrati nel settore primario e a sostenere l'autofinanziamento della cooperazione agricola (legge regionale 17 dicembre 1985, n. 65)	6.500
011498	Interventi regionali per la cooperazione agricola e agroalimentare ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27	2.000

Tabella A

(in milioni di lire)

Capitoli	Descrizione	1993
011504	Contributi su spese di gestione a favore di organismi associativi di cui all'articolo 50, primo e secondo comma della legge regionale 31 ottobre 1980	8.168
011506	Interventi per agevolare l'espletamento di procedure di cessazione o di dismissione di società cooperative e loro consorzi (articolo 8, comma 5, lettera c), legge regionale 6 settembre 1991, n. 27)	10.000
011510	Contributi in conto capitale per il consolidamento patrimoniale di società cooperative e loro consorzi (articolo 8, comma 5, lettera D, legge regionale 6 settembre 1991, n. 27)	3.000
011540	Contributi in conto capitale per le strutture per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e zootecniche e per provvidenze integrative nel concorso FEOGA di cui agli articoli 29 e 30, legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88	7.500
011556	Contributi in conto capitale per la difesa attiva delle colture arboree di pregio (legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88)	1.500
011574	Contributi per il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico (articolo 34, quarto e quinto comma, e articolo 35, legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88)	500
011578	Interventi regionali per il sostegno dell'agricoltura biologica (legge regionale 6 aprile 1990, n. 24)	200
012124	Miglioramento della fertilità bovina e lotta contro la mortalità neonatale dei vitelli (articoli 40 e 41, legge regionale 31 dicembre 1980, n. 88)	500
012128	Interventi regionali per la lotta e la profilassi della mixomatosi dei conigli (legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 e legge regionale 30 aprile 1990, n. 38)	150
012506	Sovvenzioni al Cntro operativo ortofrutticolo di Ferrara - consorzio interregionale - (articolo 43, primo comma, lettera a), punto 6, legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88)	500
012534	Programmi di assistenza tecnica nel settore fitosanitario (articolo 22, quarto comma, legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88)	1.500
012536	Interventi per lo sviluppo della lotta fitopatologica integrata (legge regionale 6 aprile 1990, n. 24)	730
012556	Concorso negli interessi su mutui per il finanziamento di strutture collettive per la valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e zootecniche (articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88)	700
012564	Interventi per l'igiene ed il miglioramento qualitativo del latte (articolo 38, legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88)	1.200

Tabella A

(in milioni di lire)

Capitoli	Descrizione	1993
013032	Interventi per la difesa idrogeologica (articoli 8, 9, 10, 19 e 20, lettera A), legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e legge regionale 20 marzo 1981, n. 8)	10.000
013052	Spese per la produzione di materiale forestale (articoli 28 e 29, legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e legge regionale 20 marzo 1981, n. 8)	700
013076	Provvedimenti per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi (legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, legge regionale 20 marzo 1981, n. 8 e legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6)	500
013090	Contributi a consorzi ed aziende forestali (articolo 27, legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e legge regionale 20 marzo 1981, n. 8)	600
014010	Provvidenze a favore delle Comunità montane e dei Comuni montani serviti da acquedotti per sollevamento (legge regionale 6 novembre 1984, n. 55 e legge regionale 14 settembre 1989, n. 32)	820
014820	Concessione dell'indennità compensativa ad imprenditori agricoli di cui al regolamento CEE n. 268/1975 (articolo 19 della legge 4 giugno 1984, n. 194)	10.000
015520	Contributi in unica soluzione per l'acquisto e il miglioramento di attrezzature per la pesca (articolo 52, quarto comma, legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e legge regionale 30 aprile 1981, n. 20)	500
015534	Contributi in unica soluzione per il potenziamento delle strutture per la valorizzazione dei prodotti ittici (articolo 54, primo comma, legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88)	100
020008	Spese per la partecipazione al capitale della speciale sezione autonoma della S.p.A. FIN.EST. ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38)	1.500
020020	Sottoscrizione aumento capitale società regionali (leggi regionali 7 settembre 1982, n. 35 - 7 settembre 1979, n. 47 - 2 aprile 1985, n. 28 - 29 aprile 1985, n. 35 - 8 maggio 1980, n. 44 e 6 aprile 1983, n. 19)	5.000
020502	Interventi regionali per l'innovazione tecnologica e per la qualità dei prodotti per il tramite della "Veneto Innovazione S.p.A." (legge regionale 6 settembre 1988, n. 45)	2.000
020510	Fondo straordinario per lo sviluppo e la promozione delle attività produttive, assegnazione alla "Veneto Sviluppo S.p.A." (legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 e legge regionale 30 dicembre 1986, n. 56)	700

Tabella A

(in milioni di lire)

Capitoli	Descrizione	1993
021462	Contributi per agevolare il consolidamento e/o la riconversione di forme associative artigiane in aree e settori di particolare interesse regionale (articolo 7, legge regionale 26 settembre 1989, n. 35)	350
021464	Contributi per agevolare l'avvio di forme associative artigiane in aree e settori di particolare interesse regionale (articolo 8, legge regionale 26 settembre 1989, n. 35)	200
021466	Provvedimenti per lo sviluppo dei centri di assistenza all'associazionismo artigiano (legge regionale 26 settembre 1989, n. 35)	300
022124	Contributi in c/capitale per interventi di metanizzazione (articolo 3, secondo comma, legge regionale 22 gennaio 1987, n. 2)	850
030026	Iniziative regionali di promozione della qualità dei prodotti (legge regionale 14 marzo 1980, n. 16)	1.000
031040	Interventi regionali a favore del turismo d'alta montagna ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52	500
031058	Fondo per le incentivazioni delle attività di interesse turistico (legge regionale 5 marzo 1987, n. 12)	3.000
031620	Progetto montagna contributi per l'incentivazione turistico ricettiva nelle zone montane (legge regionale 6 giugno 1989, n. 29)	300
032012	Interventi regionali in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese commerciali e dei servizi e contributi alle cooperative e ai consorzi di garanzia (legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29)	4.000
032014	Contributi in conto interessi per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese al commercio e dei servizi (legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29)	3.000
040080	Fondo sociale per l'integrazione delle spese per i servizi accessori delle abitazioni a soggetti aventi diritto di cui all'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 19	100
043050	Contributi per opere di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici adibiti al culto e di edicole che siano testimonianza di tradizioni popolari e religiose del Veneto (articolo 3, lettere A) e B), legge regionale 20 agosto 1987, n. 44)	8.200
045150	Interventi per il completamento delle linee navigabili a norma dell'articolo 2, punto 1), lettere a) e b), punto 2, lettera a) e punto 3, legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 (articolo 16, legge regionale 2 aprile 1985, n. 30)	500
045192	Spese per rimozioni di natanti e di materiali sommersi pericolosi per la navigazione (legge regionale 24 novembre 1987, n. 55)	50

Tabella A

(in milioni di lire)

Capitoli	Descrizione	1993
045226	Partecipazione della Regione Veneto alla spesa ed alla esecuzione del ponte sul fiume Tagliamento in località Bevazzana (legge regionale 15 novembre 1983, n. 56)	210
045254	Interventi regionali per il miglioramento della viabilità del passo San Boldo (articolo 11, legge regionale 14 settembre 1989, n. 32)	170
045282	Contributi in c/capitale a favore delle Province e dei Comuni per l'adeguamento della viabilità comunale e provinciale, per migliorare la mobilità e la sicurezza dei trasporti regionali (articoli 8, 9 e 16, lettere b) e c) della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39)	15.000
045322	Contributi in conto capitale per l'eliminazione di passaggi a livello e per l'adeguamento di sottopassi ferroviari a norma dell'articolo 4 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 e articolo 7, legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 e articolo 11, comma 2, legge regionale 2 aprile 1985, n. 30)	1.160
050036	Interventi regionali per la sistemazione e l'adeguamento di impianti di potabilizzazione e per l'approvvigionamento idropotabile (legge regionale 16 agosto 1984, n. 42)	5.500
050254	Attuazione programmi rilevamento e determinazione della qualità dell'aria e dei corpi idrici, acquisto e manutenzione dei dispositivi di controllo elaborazione dati per la tutela delle acque e la prevenzione dell'inquinamento dell'aria (legge regionale 16 aprile 1985, n. 33)	1.000
050256	Pronto intervento per fenomeni occasionali di inquinamento (legge regionale 16 aprile 1985, n. 33)	500
061070	Interventi regionali per la realizzazione e riqualificazione di strutture educativo-assistenziali (legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51)	1.500
061220	Contributi in conto capitale per gli asili nido ed i servizi innovativi per l'infanzia (legge regionale 23 aprile 1990, n. 32)	1.400
061344	Spese per iniziative culturali di inserimento scolastico, di informazione, nonché per studi e ricerche a favore di emigrati ed immigrati (legge regionale 19 giugno 1984, n. 28)	450
061346	Contributi per iniziative culturali di inserimento scolastico, di informazione; nonché per studi e ricerche svolti dalle associazioni a favore degli immigrati ed emigrati (articoli 21, 22 e 23, legge regionale 19 giugno 1984, n. 28)	200
061444	Spese per l'istituzione ed il funzionamento dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori (legge regionale 9 agosto 1988, n. 42)	50
061450	Interventi regionali a favore di persone non autosufficienti assistite a domicilio (legge regionale 6 settembre 1991, n. 28)	6.000

Tabella A

(in milioni di lire)

Capitoli	Descrizione	1993
070010	Iniziative regionali per la promozione di una cultura di pace nel Veneto (legge regionale 30 marzo 1988, n. 18)	500
070012	Spese per la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna (legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62)	300
070016	Fondo per interventi di solidarietà internazionale (legge regionale 16 aprile 1992, n. 18)	1.500
070042	Contributi "una tantum" a favore dell'associazione tra le unioni culturali dei ladini dolomitici per la realizzazione di un museo locale e di un centro di servizi culturali	50
070048	Iniziative editoriali della Regione per la pubblicazione di una collana di studi e ricerche sulla cultura popolare veneta (legge regionale 29 aprile 1985, n. 39)	100
070164	Contributi in conto capitale ai Comuni singoli o associati per la realizzazione di centri di servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi (legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 e articolo 3 legge regionale 20 dicembre 1985, n. 66)	500
070180	Contributi a Comuni, loro consorzi e Comunità montane per la realizzazione, manutenzione e gestione di aree destinate a campi di sosta attrezzati per nomadi Rom e Sinti (legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54)	300
070182	Contributi a Enti locali e loro consorzi, Enti pubblici e privati per iniziative di scolarizzazione e formazione professionale dei Rom e dei Sinti, nonché per la valorizzazione di produzioni tipiche dell'artigianato Rom e Sinti (legge regionale 22 dicembre 1989, n. 54)	100
070192	Spese per il funzionamento del Centro regionale di documentazione del Veneto (legge regionale 9 gennaio 1986, n. 2)	450
072012	Spese per il funzionamento del Centro regionale per le politiche del lavoro (articolo 26, legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10)	150
072016	Interventi regionali per la formazione e l'orientamento al lavoro dei cittadini (articoli 20 e 21 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10)	300
073640	Contributo al Comune di Tambre per lavori di riattamento della pista per slittino (articolo 6, legge regionale 14 settembre 1989, n. 32)	50
075004	Iniziative regionali per la salvaguardia dell'ambiente e per la promozione della conoscenza del patrimonio faunistico ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31	200

Tabella A

(in milioni di lire)

Capitoli	Descrizione	1993
075040	Spese per organizzazione di corsi di qualificazione e di aggiornamento e per premi di presenza (articolo 46, legge regionale 11 agosto 1989, n. 31)	100
075042	Spese per il funzionamento della Commissione tecnica consultiva regionale per la caccia (articolo 47, legge regionale 11 agosto 1989, n. 31)	10
075050	Assegnazione alle Province di somme per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di caccia ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31	5.500
075204	Assegnazione alle Province di somme per l'esercizio delle funzioni in materia di pesca ai sensi dell'articolo 10, sesto comma della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50	2.929

Dal procedimento di formazione della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43

- La Giunta regionale, su proposta del Presidente Giuseppe Pupillo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 giugno 1993, n. 24/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 1 luglio 1993, dove ha acquisito il n. 309 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a, 2^a, 3^a, 4^a, 5^a, 6^a e 7^a in data 7 luglio 1993;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 21 luglio 1993, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Luigi D'Agrò, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 23 luglio 1993, n. 6886;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 28 luglio 1993;
- Il Commissario del Governo, con nota 27 agosto 1993, n. 5966/22707, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui, al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Strutture amministrative regionali competenti:

- Dipartimento bilancio, controllo di gestione e credito (art. 1);
- Segreteria della Giunta (art. 2);
- Dipartimento per la funzione di controllo (art. 3);
- Dipartimento per le foreste e l'economia montana (art. 4);
- Dipartimento per il personale (artt. 5 e 6);
- Dipartimento per l'industria e l'energia (art. 7);
- Dipartimento per la protezione civile (artt. 8 e 21);
- Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente (artt. 9 e 14);
- Dipartimento per i servizi sanitari (art. 10);
- Dipartimento per i servizi sociali (art. 11);
- Dipartimento per le attività culturali (art. 12);
- Dipartimento sport e tempo libero (art. 13);
- Dipartimento per i parchi, le riserve naturali e i servizi del territorio (art. 14);
- Dipartimento piani e programmi (art. 16);
- Dipartimento per i lavori pubblici (art. 17);
- Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali (artt. 18 e 20);
- Dipartimento per la bonifica (art. 19).